COMUNE DI TAGLIACOZZO

Provincia dell'Aquila

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 31.07.2017)

I N D I C E

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Deleghe

Art. 4 Luogo della celebrazione e della costituzione

Art. 5 Richiesta della celebrazione e della costituzione

Art. 6 Giornate ed orario di celebrazione e della costituzione

Art. 7 Organizzazione del servizio

Art. 8 Allestimento della sala e/o degli atri

Art. 9 Prescrizioni per l'utilizzo

Art. 10 Matrimonio/unione civile con l'ausilio di un interprete

Art. 11 Matrimonio/unione civile per delega

Art. 12 Formalità preliminari alla celebrazione

Art. 13 Costo del servizio

Art. 14 Disposizioni finali

Art. 15 Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio e alla costituzione delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti del codice civile e dalla legge 20 maggio 2016 n. 76.

La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali garantite ai cittadini così come previsto dal Codice Civile, dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3.11.2000, n. 396) e dalla legge 20 maggio 2016 n. 76. Esse hanno luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolgono ordinariamente nella Sala del Consiglio Comunale del Palazzo Municipale.

Art. 2
Funzioni

Per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale.
Possono celebrare i matrimoni e costituire le unioni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco. Trattasi, in questo ultimo caso, di ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate presentate dai richiedenti.
L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio e nel costituire l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli polititi e/o religiosi.

Art. 3
Luogo della celebrazione e della costituzione

Il matrimonio e l'unione civile possono aver luogo pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, su domanda degli interessati, nella Sala Consiliare del Palazzo del Municipio.
La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile. In questi casi è applicata la gratuità della tariffa.

Art. 4
Richiesta della celebrazione e della costituzione

La richiesta di celebrazione di matrimonio e della costituzione dell'unione civile vanno presentate all'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i richiedenti che dovrà contenere le loro generalità, la data, l'ora dell'evento e la scelta del regime patrimoniale.

La richiesta dovrà obbligatoriamente allegare certificazione attestante l'avvenuto pagamento delle relative spese, al fine di impartire le necessarie disposizioni per garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile devono essere precedute dagli atti preliminari, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03-11-2000 e dall'art. 1 del D.P.C.M. 23/7/2016 n. 144. Qualora questi non fossero compiuti nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione/costituzione e la prenotazione del matrimonio e dell'unione civile si considererà come non avvenuta.

Art. 5
Giornate ed orario di celebrazione e della costituzione

Il matrimonio e l'unione civile possono aver luogo, in via ordinaria, dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 e comunque subordinati alla disponibilità del Sindaco o del Suo delegato alla celebrazione e della sala, compatibilmente con le esigenze istituzionali, in base alla scelta dei richiedenti.

Il matrimonio e l'unione civile possono aver luogo, in via straordinaria, la domenica dalle 9.00 alle 12.00 e comunque subordinati alla disponibilità del Sindaco o del Suo delegato alla celebrazione e della sala, compatibilmente con le esigenze istituzionali.

Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti festività e giornate:
- 1 e 6 Gennaio
- Il Giovedì santo, il Venerdì santo, il Sabato santo e la domenica di Pasqua e il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo)
- Il sabato e la domenica della Solennità del Volto Santo – Festa della Municipalità
- 25 Aprile
- 1 Maggio
- 2 Giugno
- 13 Giugno
- 15 Agosto
- 4 Ottobre
- 1 e 2 Novembre
- 8 dicembre
- 24, 25, 26 e 31 Dicembre.

Art. 6
Organizzazione del servizio

L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e alla costituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.

La richiesta relativa all'uso della Sala Consiliare del Palazzo Municipale deve essere inoltrata almeno sessanta (60) giorni prima della data del matrimonio o dell'unione civile all'Ufficio di Stato Civile da parte di uno dei due richiedenti, unitamente all'esibizione delle ricevute dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista.

L'Ufficio di Stato Civile concorderà con il Responsabile dell'Area Amministrativa la data e l'ora della concessione della Sala Consiliare, onde evitare concomitanze con attività del Consiglio Comunale.

L'Ufficio di Stato Civile entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà nel modo o nella forma ritenuta più rapida le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

La prenotazione della sala, per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non faranno pervenire la ricevuta di avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato Civile.

Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità che saranno indicate dall'Ufficio competente con causale "celebrazione matrimonio/costituzione unione civile" presso sala …".

L'Ufficio di Stato Civile impartirà, in coordinamento con gli altri Uffici Comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Art. 7
Allestimento della Sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la Sala Consiliare con addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune di Tagliacozzo si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati all'interno della sala stessa.

Art. 8
Prescrizioni per l'utilizzo

Sui richiedenti ricade l'obbligo di effettuare l'immediata pulizia della Sala dopo l'utilizzo
E' fatto divieto il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e nelle sue immediate adiacenze.

La mancata osservanza delle suddette disposizioni comporterà l'applicazione di una penale nella misura stabilità della Giunta Comunale.
Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

Art. 9
Matrimonio/Unione Civile con l'ausilio di un interprete

Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi. In ogni caso il costo della prestazione rimane a carico dei richiedenti.

L'interprete individuato dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 10
Matrimonio/Unione Civile per delega

Nel caso il matrimonio o la costituzione dell'unione civile avvenga per delega di altro Comune, ai sensi dell'art. 109 del Codice Civile, le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione/costituzione con le medesime modalità indicate negli articoli 5 e segg. con anticipo di almeno 60 giorni.

Il matrimonio/unione civile potranno avere luogo nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Per il matrimonio/costituzione dell'unione civile per delega le parti dovranno produrre almeno 7 giorni prima della data di celebrazione/costituzione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:

- delega del comune richiedente;
- fotocopia dei documenti di identità delle parti;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- conferma del regime patrimoniale già a suo tempo sottoscritto con apposito modulo predisposto dall'ufficio.

Art. 11

Formalità preliminari alla celebrazione/costituzione

Nel giorno previsto per la celebrazione/costituzione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre alle parti, due testimoni maggiorenni, anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.

Almeno 7 giorni prima della data prevista per la celebrazione/costituzione i richiedenti dovranno consegnare all'Ufficio di stato civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni. In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, i richiedenti devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente il matrimonio/l'unione civile.

Art. 12

Costo del Servizio

Le tariffe sono determinate ed aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale tenendo conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc).

L'importo della tariffa sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di Tagliacozzo di almeno uno dei richiedenti, del giorno e orario della celebrazione (feriali/festivi/in ore straordinarie rispetto al normale orario di servizio).

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati.

Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia ascrivibile alle parti richiedenti.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe del servizio sono equiparati ai residenti coloro i quali sono già stati residenti nel Comune di Tagliacozzo negli ultimi due anni antecedenti la data della richiesta.

Art. 13
Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e più precisamente:

- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 modificato dal D. Lgs. n. 5 del 19/1/2017;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Statuto Comunale;
- legge 20/5/2016 n. 76;
- D.P.C.M. 23/7/2016 n. 144.

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione e viene inserito nel sito Istituzionale dell'Ente.

Da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti. Ogni modifica apportata al presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.